

Recensione a *Discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto* di Irene Spigno, Giuffrè, 2018*

Palmira Tanzarella

Gli ordinamenti costituzionali contemporanei devono tollerare i discorsi d'odio e consentire che la fondamentale libertà d'espressione protegga anche la loro diffusione? Questa è la domanda che apre e guida l'intero volume di Irene Spigno, *I discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto*, edito da Giuffrè.

L'interrogativo non è affatto nuovo¹ ma, nei tempi che viviamo, sembra porsi con più urgenza. Nell'epoca del costituzionalismo 4.0 – come lo definisce Tania Groppi² – è sotto gli occhi di tutti che le parole vengono sovente utilizzate come armi d'offesa al fine di escludere talune categorie di persone dal godimento di fondamentali diritti. Extracomunitari, comunità Rom e Sinti e membri del gruppo LGBT vengono continuamente vessati verbalmente, come se fosse stata pianificata una precisa strategia alla cui riuscita partecipano indifferentemente liberi cittadini e cariche politiche.

Non sembra azzardato sostenere che si stia vivendo una sorta di psicodramma collettivo, che vede una profonda spaccatura tra chi è “dentro” alla società e chi cerca di farvi ingresso a pieno titolo. E, come sempre accade in questo genere di lotta, c'è il rischio che le parti siano troppo squilibrate: chi ha maggiore forza (anche e soprattutto dialettica) ha più capacità persuasive per indirizzare chi ascolta ad

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *single-blind peer review*.

¹ Nella dottrina filosofica classica è sufficiente qui ricordare le tesi a favore della tolleranza di qualunque discorso di J.S. MILL, *Sulla libertà*, (1854), trad. it. G. MOLICA, Milano 2003, di L. Bollinger, *La società tollerante*, (1986), trad. it. I. MATTEI, Milano, 1992; M. WALZER, *Sulla tolleranza*, (1997), trad. it. R. RINI, Roma-Bari, 1998. Difende giuridicamente il principio della tolleranza ideologica C. FIORE, *I reati d'opinione*, Padova, 1972, 161. *Contra* K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, *Platone totalitario*, vol. 1, (1943), D. ANTISERI (a cura di), trad. it. R. PAVETTO, seconda ed., Roma, 2003.

² Cfr. la premessa al volume oggetto della presente recensione, XVII ss.

assumere comportamenti escludenti rispetto a chi, per svariate ragioni di ordine sociale, economico e culturale, ha pochi strumenti a disposizione per essere riconosciuti nella comunità. Come afferma Richard Delgado, esponente della *Critical Race Theory*³, le vittime dei discorsi d'odio hanno scarsa autostima e non si sentono all'altezza di difendere il proprio *status* nell'arena pubblica delle idee, popolata com'è da contendenti feroci. Inoltre, anche i più coraggiosi ne uscirebbero sconfitti per la sedimentazione profonda di stereotipi di cui si nutre la società intera⁴.

Come si pone il diritto di fronte a questo genere di conflitto ce lo dice questo volume, il quale offre una ricca e puntuale panoramica su quei paesi che, pur riconoscendo alla libertà della manifestazione del pensiero un ruolo estremamente rilevante per realizzare sia il principio democratico, sia il pieno sviluppo della personalità di qualunque individuo, acconsentono alla sua limitazione – anche forte, visto che in genere si prevede la sanzione penale – qualora vengono espressi sentimenti d'odio.

Dalla lettura delle prime pagine della monografia si ha subito l'impressione di avventurarsi in un lungo viaggio nel mondo occidentale che si rivela utile al giurista per capire quanto in comune abbiano gli ordinamenti di democrazia pluralista in tema di *hate speech*. Pur molto differenti tra loro per storia e tradizioni, tutti – per alcuni aspetti anche gli USA – fanno scelte repressive per difendere la matrice pluralistica che li contraddistingue.

La ricerca puntuale e ricca di materiale legislativo e giurisprudenziale svolta dall'autrice dimostra come la classica dicotomia tra l'approccio “tollerante”, proprio degli Stati Uniti, e l'approccio “repressivo”, proprio del continente europeo, è stata superata, generando modelli più variegati e complessi i quali, però, giungono tutti a una medesima soluzione: le motivazioni possono essere diverse, ma la tendenza è quella di escludere i discorsi d'odio dalla protezione costituzionale.

³ Su una puntuale esplicazione della teoria v. R. DELGADO e J. STEFANCIC, *Critical Race Theory, An introduction*, New York, 2012. Tra gli studiosi italiani cfr. G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Pol. Dir.*, 2008, 307 ss.

⁴ R. Delgado, *Words that wound: a tort action for racial insults, epithets, and name-calling*, in *17 Harv. Civil Rights L. Rev.*, 1982, 133 ss.

Se questa sia la scelta migliore, o quanto meno obbligata, è difficile stabilirlo. Nella maggior parte delle Costituzioni non sono previsti limiti espliciti attraverso i quali affermare con certezza che i pensieri d'odio non rappresentano una forma espressiva possibile⁵. Fino a pochi lustri addietro eravamo abituati a una narrazione sul diritto alla manifestazione del pensiero incentrata sull'esaltazione dei suoi effetti benefici per la democrazia: è nota la teoria americana del *marketplace of ideas*, secondo cui si dovrebbe porre una cieca fiducia nella libertà d'espressione in quanto capace di stimolare l'opinione pubblica sui temi più disparati, aiutando questa a distinguere le situazioni da cui è bene prendere le distanze⁶. Così come è nota la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritiene vitale per la vita democratica manifestare anche le opinioni più scioccanti⁷.

Oggi, tuttavia, si fa sempre più largo un'interpretazione *dignity oriented* delle Costituzioni, da cui non sfugge neanche l'esercizio della libertà d'espressione. Ci si trova di fronte a un bivio: il diritto di parola va strenuamente difeso, convinti che la democrazia sia un processo che matura anche attraverso un dibattito scomodo? Oppure si deve ammettere una sua limitazione perché il compito primario di un regime democratico è quello di proteggere la dignità di tutti, nonché sé stesso, dal possibile rischio di sovvertimento dell'ordine costituito?

Legislatori e giudici si trovano impegnati a stabilire loro stessi i confini entro cui la libertà d'espressione può essere esercitata attraverso un linguaggio estremo. Come dimostra l'intero lavoro, sono soprattutto i giudici costituzionali⁸ a comporre il contrasto grazie a un'operazione che l'autrice stessa definisce di *constitutional accommodation* (pag. 43). Si tratta di una sfida da cui essi non

⁵ Si pensi *soltanto* all'art. 21 della Costituzione italiana che prevede come unico limite esplicito il buon costume (comma 6), mentre molti altri limiti – impliciti – sono stati riconosciuti solo in via interpretativa.

⁶ La *dottrina* sul tema è sterminata. Tra i più recenti interventi cfr. i contributi raccolti nel recente volume L.C. Bollinger, G.R. STONE (a cura di), *The Free Speech Century*, New York, 2019.

⁷ *Leading case Handyside c. Regno Unito* del 7 dicembre 1976, spec. par. 49.

⁸ Un'eccezione è rappresentata dall'Italia, dove la Corte costituzionale non è mai stata investita della questione di costituzionalità relativa alle leggi che disciplinano l'*hate speech*, in particolare la legge n. 364 del 1975.

rifuggono, addossandosi il rischio di prendere decisioni a volte arbitrarie, o quanto meno contraddittorie. Infatti, definire a priori qual è l'odio censurabile è pressoché impossibile e ci si ritrova costretti a barcamenarsi tra una serie di soluzioni. È questa un'avvertenza che si fa al lettore già nel primo capitolo del volume, dove, nel tentativo di tracciare le coordinate definitorie, si parte dal presupposto che non tutti i discorsi estremi sono discorsi d'odio punibili⁹.

Combinando le due prospettive *content-based* e *contextual-based*, i discorsi d'odio non ammessi a livello costituzionale sarebbero quelli che, “in virtù del loro contenuto offensivo, ingiurioso e diffamatorio, sono idonei a generare ostilità, rancore, disprezzo, discriminazione, intolleranza, pregiudizio, senso di rifiuto, fanatismo, razzismo, misoginia, omofobia e xenofobia, a distruggere l'identità altrui e a incitare alla commissione di atti di violenza nei confronti di persone individuate per la loro appartenenza a un gruppo identificato per le specifiche caratteristiche differenziali”. I discorsi non idonei a produrre pregiudizio e discriminazione sarebbero invece tollerati, nonostante esprimano una mancanza di rispetto o disapprovazione rispetto a singoli o gruppi determinati (pag. 21).

Anche se questa è una definizione troppo ampia e che non rincuora il giurista alla ricerca di elementi oggettivi per interpretare i casi che via via vengono all'attenzione, da essa si deve necessariamente partire. In caso contrario, non rimarrebbe che sposare la tesi più radicale di ammettere qualunque discorso d'odio senza curarsi di nessuna delle sue conseguenze¹⁰. Ma non è questo lo scopo dell'autrice, la quale si pone piuttosto l'obiettivo di capire come, rispetto alla definizione data, si orientano gli Stati.

⁹ Per una distinzione tra discorsi d'odio punibili e non punibili cfr. J.T. NOCKLEBY, *Hate Speech*, in L.W. LEVY, K.L. KARST (a cura di), *Encyclopedia of the American Constitution*, vol. 3, Detroit, 200, 1277 ss. Cfr. altresì I. HARE, J. WEINSTEIN (a cura di), *Extreme Speech and Democracy*, Oxford, 2009.

¹⁰ Invero, neppure la Corte Suprema statunitense è giunta a questo tipo di conclusione, giustificando la punibilità dei discorsi d'odio qualora rappresentino un “*clear and present danger*”, oppure si manifestano attraverso le cosiddette *fighting words* (parole bellicose). Per una puntuale rassegna di questa giurisprudenza si rimanda allo stesso volume qui recensito, pp. 74-93.

Adottando il metodo comparatistico e scelti i paesi sulla base di motivazioni storiche¹¹, sociali¹² e politiche¹³, l'indagine si dipana attraverso l'analisi delle normative di ciascuno di essi – considerando sia l'impianto costituzionale, sia le leggi ordinarie – e le relative decisioni di giudici costituzionali e di legittimità.

Questa impostazione si rivela decisamente proficua perché permette di sistematizzare il tema individuando dei modelli costruiti in base ai principi costituzionali che legislatori e giudici ritengono prevalenti nell'ordinamento in cui operano. I principi di riferimento sono due: da un lato, la protezione del sistema democratico, dall'altro lato, la protezione dei diritti umani. Nei sistemi in cui è centrale il principio democratico si collocano i modelli della libertà e della difesa; invece, in quelli in cui si predilige la tutela della persona si collocano i modelli della non discriminazione e del multiculturalismo. Pertanto, la scelta delle espressioni che si possono o devono tollerare dipende dal loro grado d'incidenza su queste due grandi categorie.

Più precisamente, riguardo alla macro categoria “sistema democratico”, si evidenzia la netta contrapposizione tra gli ordinamenti che ritengono fondamentale il libero confluire delle idee perché esse rafforzano la democrazia e non la distruggono (modello della libertà), rispetto a quelli che invece ritengono che sia pericoloso accettare la diffusione di pensieri che rinnegano i valori della democrazia (modello della difesa). Capostipiti dei due modelli sono naturalmente gli Stati Uniti per il primo¹⁴ e la Germania¹⁵ per il

¹¹ In particolare, l'Olocausto ha portato a selezionare Germania, Francia, Italia, Austria, Belgio e il sistema europeo sovranazionale.

¹² In particolare il razzismo istituzionalizzato ha portato a considerare Stati Uniti, Sudafrica, Namibia e Canada.

¹³ In particolare il fenomeno della transizione democratica ha portato ad analizzare l'Ungheria e paesi dell'America latina come Argentina, Colombia, Messico, Cile e Brasile.

¹⁴ Non a caso in dottrina si è parlato di “*american exceptionalism*”, K. BOYLE, *Hate Speech – The United States versus the rest of the World*, in *Me. L. Rev.*, vol. 53, n. 2 del 2001, 487 ss. *Contra* S.H. CLEVELAND, *Hate Speech at Home and Abroad*, in C. BOLLINGER, G.R. STONE (a cura di), *The Free Speech Century*, cit., 210 ss., dove l'autrice sostiene come la dottrina americana in tema di *hate speech* abbia plasmato il diritto internazionale dei diritti umani e la giurisprudenza europea.

¹⁵ Notoriamente la Germania s'identifica con un modello di democrazia militante, in cui lo stesso testo costituzionale prevede norme di chiusura atte a

secondo, a cui si affianca il sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). Eppure, come la stessa autrice afferma sommessamente, anche il modello della libertà statunitense pare scricchiolare. A fronte di una giurisprudenza della Corte Suprema che ha sempre giustificato la punibilità dei discorsi alla sola presenza di un pericolo concreto e attuale, si moltiplicano legislazioni statali e ordinanze locali volte a contenere il fenomeno dell'*hate speech* anche in assenza del nesso causale messaggio d'odio/atto violento, così come si registra la presenza di veri e propri codici di comportamento adottati dai maggiori campus universitari¹⁶. La ragione risiede nel fatto che la stessa Corte Suprema non ha mai inequivocabilmente dichiarato che i discorsi d'odio non fanno parte del gruppo delle "idee non protette", come ad esempio l'osceno, il profano e il calunnioso¹⁷. Per usare le parole dell'autrice, "la Corte non si sbilancia e si rifugia dietro alla difficoltà di definire un concetto troppo malleabile, che inciderebbe sulla neutralità dei giudici, implicando così una soggettività implicita sulla base della quale condannare o assolvere a seconda delle proprie opinioni o gusti personali" (pag. 90).

Date queste premesse, non sorprende che negli Stati dove il modello si presenta nella sua variante evolutiva rispetto a quello statunitense, come in Argentina, il pericolo attuale e concreto si rinviene non tanto quando l'ordine pubblico è minacciato, ma quando

proteggere in modo preventivo la democrazia. Si pensi ad esempio all'art. 9 della legge Fondamentale che proibisce le associazioni che perseguono scopi contrari alla democrazia, all'art. 21 che prevede lo scioglimento di partiti antisistema, o ancora all'applicazione della clausola dell'abuso di diritto che permette di sospendere dal godimento di determinate libertà fondamentali, quale quella d'espressione, chiunque ne abusi per raggiungere lo scopo ultimo di sovvertire l'ordinamento costituzionale. Sul tema della democrazia protetta cfr., tra i molti, K. LOWENSTEIN, *Militant Democracy and Fundamental Rights I*, in *The American Political Science Review*, vol. 31, n. 3 del 1937, 417-432; Cfr. inoltre M. THIEL (a cura di) *The "Militant Democracy" Principle in Modern Democracies*, Londra e New York, 2009; A. SAJÓ (a cura di), *Militant Democracy*, Utrecht, 2004.

¹⁶ Cfr. la nota n. 9 con i riferimenti bibliografici ivi citati, pag. 469, del volume qui recensito.

¹⁷ A tal proposito cfr. M. Manetti, *L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'eguaglianza e difesa dello Stato*, in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. II, Torino, 2005, 511 ss.

le parole espresse sono idonee a propagandare l'ideologia razzista, o a istigare all'odio perché lesive della dignità delle persone offese. Anche in Ungheria, altro paese che adotta il modello della libertà, la dignità è il valore che fa da argine alla libertà del pensiero. Qui è stata varata nel 2013 una riforma costituzionale che smentisce la posizione espressa fino a quel momento dalla Corte costituzionale, la quale riteneva punibili solo quelle espressioni lesive della pace pubblica in concreto. Neppure la variante del modello in Israele va nella direzione dell'incondizionata tutela della libertà d'espressione, avendo congegnato il cosiddetto "*near certainty test*", sulla base del quale il pensiero d'odio è punibile quando "quasi certamente" sussiste una minaccia seria.

Se perfino gli Stati che adottano il modello della libertà acconsentono alla previsione di discipline anti *hate speech*, è scontato aspettarsi che negli ordinamenti che adottano il modello della difesa¹⁸ queste sono accolte con favore. La ragione principale risiede nel fatto che lo Stato non è considerato un nemico contro cui difendersi, secondo l'accezione liberale americana, ma è quello che promuove e garantisce la tutela dei diritti fondamentali e, di conseguenza, la democrazia. Una cieca fiducia è allora riposta nelle istituzioni, perché più attrezzati per combattere gli intolleranti i quali, come sosteneva Popper, se si desse loro spazio azzittirebbero i tolleranti¹⁹.

La conclusione che se ne può trarre dall'analisi dei due modelli – per il cui approfondimento si rimanda ovviamente alla lettura del volume – è che al centro delle preoccupazioni degli operatori giuridici c'è la tutela della dignità dell'uomo, la cui violazione equivale al tradimento dei valori democratici i quali, negli ordinamenti costituzionali del dopoguerra e in quelli di nuova generazione, s'identificano nel rispetto della persona.

A maggior ragione, la protezione della dignità è il faro che illumina gli ordinamenti che s'ispirano ai modelli della non discriminazione e del multiculturalismo. In entrambi è consentito punire i discorsi d'odio che, anche solo sulla base del mero contenuto, creano un contesto ostile e, pertanto, discriminante. Con la differenza

¹⁸ Nella variante evolutiva di questo modello sono inseriti paesi come l'Italia, la Francia, il Belgio, il Regno Unito.

¹⁹ K. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, cit., 346.

che in base al primo, il destinatario della protezione è il singolo o un determinato gruppo; mentre per il secondo il bene protetto è nientemeno che il patrimonio culturale dei diversi gruppi presenti²⁰.

Secondo l'autrice il modello del multiculturalismo pare quello più appropriato visto il suo più generale obiettivo di ridurre alla radice le tensioni razziali, etniche e religiose in modo da prevenire le sofferenze del gruppo colpito²¹. In sostanza, è il modello che, partendo dal presupposto di rinnegare i valori proposti dalla propaganda dell'odio, pone lo Stato, in particolare i giudici, come forza equilibratrice che incoraggia la realizzazione dei principi democratici, ponendosi in prima linea per difendere qualunque attacco al patrimonio multiculturale. Inoltre, si tratta un modello che opera non solo attraverso la legislazione repressiva, ma anche e soprattutto attraverso politiche educative di promozione dell'eguaglianza, richiamando al senso di responsabilità la società tutta (pag. 498).

Al di là della preferenza per un modello rispetto a un altro, la stessa autrice testimonia in modo documentato le riserve espresse sia dagli studiosi, sia dai giudici dissenzienti dei più importanti *leading cases*. La principale e consueta obiezione consiste nel ritenere che la limitazione della libertà d'espressione, specialmente attraverso la previsione della sanzione penale, non è la soluzione al problema del razzismo. Al contrario, essa produrrebbe l'effetto distorsivo di bandire anche quelle espressioni che, seppure estreme, non hanno la forza di minacciare la tenuta democratica²². Ciononostante, come l'intero lavoro dimostra, gli ordinamenti sono sempre più convinti dell'adeguatezza dello strumento del reato di *hate speech*.

Siamo certi che questa sia la risposta più appropriata e costituzionalmente orientata? Non si rischia di accentuare la vocazione paternalistica degli Stati? Non bisognerebbe prima

²⁰ Fanno parte del modello della non discriminazione l'ordinamento internazionale dei diritti umani e i tanti paesi dell'America latina che cercano di combattere le disparità sociali che da sempre li caratterizzano (Colombia, Messico, Brasile, Cile). Nel modello multiculturale si possono invece inserire il Canada, dove il modello nasce e, nella sua variante evolutiva, Sudafrica, Namibia, Australia e Spagna.

²¹ Cfr. Corte Suprema, *Regina v. Keegstra*, [1990] 3 S.C.R. 697.

²² *Ibidem*, Dissenting *Opinion* del Giudice McLachlin, 859.

comprendere da cosa ha origine il disagio mostrato nel normale anche se abietto dispiegarsi dei rapporti sociali?

Su che cosa le vittime dei discorsi d'odio fondano la loro pretesa giuridica di protezione è abbastanza evidente, visto che il tema è stato riccamente esplorato dalle scienze sociali. Detto molto sinteticamente, alla base c'è la sfiducia nella razionalità dell'essere umano che ha bisogno di essere guidato dal diritto²³. La paura diventa la ragione per pretendere l'esclusione del linguaggio d'odio. Si profila così un "diritto a non avere paura" da garantire alle vittime di violenza verbale.

Come non essere d'accordo? La potenza del linguaggio non è certamente da sottovalutare. Quello violento provoca nei destinatari malcontento, complesso di inferiorità, risentimento, desiderio di vendetta. Toni Morrison, nella sua prolusione per il conseguimento del premio Nobel per la letteratura nel 2006, avvertiva in modo efficace che «Il linguaggio oppressivo fa qualcosa di più che rappresentare la violenza; è la violenza; fa qualcosa di più che rappresentare i limiti della conoscenza; limita la conoscenza [...]. Linguaggio sessista, linguaggio razzista, linguaggio teistico – tutti sono linguaggi tipici della politica del dominio, e non possono, non permettono nuove conoscenze né incoraggiano il mutuo scambio di idee»²⁴.

The pen is mightier than the sword faceva dire il drammaturgo inglese Edward Bulwer-Lytton al protagonista della sua pièce teatrale del 1839, "Richelieu". Chissà quante volte abbiamo condiviso quest'affermazione, conducendo i più miti a pretendere l'intervento del potere pubblico per porre un freno al fenomeno, punendo chi diffonde idee discriminatorie.

Ciò che però si trascura è che su questo stesso sentimento della paura si fondano anche le pretese dei predicatori dell'odio. Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, nelle suggestive pagine del loro libro "Oltre la paura"²⁵, illustrano come la società odierna sia dominata dalla

²³ L.E. Weinrib, *Hate Promotion in a Free and Democratic Society: Regina v. Keegstra*, in *Mc Gill L. J.*, vol. 36, 1991, 1417, ss.

²⁴ Riflette sulla potenza de linguaggio, come forma di potere, G. Carofiglio, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010.

²⁵ A. Ceretti, R. CORNELLI, *Oltre la paura, Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, 2013. Si veda anche A. TOURAINE, *Quando lo straniero*

percezione di vivere in contesti poco sicuri. I recenti attacchi terroristici non fanno che acuire questo senso d'insicurezza il quale, tuttavia, si manifesta anche in contesti ordinari. Si ritiene vi sia un rischio molto alto di subire furti, rapine, scippi, violenza sessuale soprattutto da parte di stranieri. Dunque, è ricorrente la pretesa di una giustizia esemplare; in reazione alla notizia di un ennesimo omicidio si è soliti pronunciare frasi del tipo “tolleranza zero”, “buttare via la chiave”, “ci vuole la pena di morte”. Per non parlare poi di chi invoca e attua forme di giustizia sommaria, come il linciaggio o l'uso delle armi, trascurando la necessaria interposizione della forza pubblica.

Alla base di tale risentimento vi è, come spiegano i due criminologi, la paura di “cosa” non si conosce e soprattutto di “chi” non si conosce. C'è poca curiosità di scoprire ciò che è differente, di apprendere da culture diverse, trincerandosi dietro l'idea che il progresso conquistato ci ha resi migliori di altre civiltà e che non possiamo imparare nulla da queste.

Tornano sempre alla mente le provocazioni di Oriana Fallaci inferocita col mondo musulmano che, in reazione all'attentato alle Torri Gemelle di New York, scrisse per il Corriere della Sera un editoriale che fece molto discutere. In un passaggio chiave, con una prosa potente, puntualizzava come fosse addirittura impensabile parlare di due culture, la nostra e quella musulmana²⁶.

diventa una minaccia, in Z. BAUMAN, *Il demone della paura*, Roma Bari, 2014, 65 ss.; F. BILANCIA, F. DI SCIULLO e F. RIMOLI, (a cura di), *Paura dell'altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Roma, 2008.

²⁶ Editoriale del Corriere della Sera del 15 settembre 2006. Ecco alcuni passaggi significativi dell'articolo: “A me dà fastidio perfino parlare di due culture: metterle sullo stesso piano come se fossero due realtà parallele, di uguale peso e di uguale misura. Perché dietro la nostra civiltà c'è Omero, c'è Socrate, c'è Platone, c'è Aristotele [...]. C'è l'antica Grecia col suo Partenone e la sua scoperta della Democrazia. C'è l'antica Roma con la sua grandezza, le sue leggi, il suo concetto della Legge [...]. C'è un rivoluzionario, quel Cristo morto in croce, che ci ha insegnato (e pazienza se non lo abbiamo imparato) il concetto dell'amore e della giustizia[...]. C'è Leonardo da Vinci, c'è Michelangelo, c'è Raffaello, c'è la musica di Bach e di Mozart e di Beethoven[...]. E infine c'è la Scienza, perdio. Una scienza che ha capito parecchie malattie e le cura. Io sono ancora viva, per ora, grazie alla nostra scienza: non quella di Maometto[...].”

Ferme restando le innumerevoli voci che reagirono con sdegno all'articolo, prendendone le distanze e accusando la giornalista di essere una predicatrice d'odio, furono in molti che la elogiarono per la sua onestà intellettuale, per non essersi nascosta dietro il solito "politicamente corretto", per aver infranto il tabù dell'immigrazione come problema. Tradotte in termini concreti, le parole della Fallaci incarnavano, e incarnano tutt'oggi, un sentire comune diffuso.

La presunzione di appartenere ad una comunità "superiore" per storia e per cultura si traduce dunque nella paura di essere vinti da chi non si ritiene all'altezza. E questa paura è, come si accennava, esternata attraverso un registro verbale sempre più cruento, soprattutto da parte dei mass media intenti a spettacolarizzare e a suscitare emozioni estreme.

Delle persone di cui si ha più paura ci sono i cittadini extracomunitari, "che ci rubano il lavoro", "che portano solo delinquenza", "che sono portatori sani di malattie infettive", "che devono imparare a rispettare le regole di casa nostra". Inoltre, è una paura che aumenta in tempi di crisi economica. Si accetta malvolentieri la presenza di chi grava sulle casse dello Stato per la tutela di diritti sociali come salute, istruzione e lavoro. Ricorrendo a un linguaggio violento, si fa una precisa richiesta di protezione politica e giuridica per affrancarsi dalla paura di non poter essere curato, di non poter trovare lavoro, perché altri possono prendere il posto che si pensa spetti solo ai cittadini. Non stupisce allora che si sostengano programmi di partiti politici i cui motti sono "Prima gli italiani", oppure "*America First*". Questi partiti, a torto o a ragione, mostrano empatia proprio con chi ha queste paure, adottando essi stessi le medesime forme verbali violente.

Le risposte che finora il diritto ha dato accolgono tutte il punto di vista delle vittime. Ci si chiede se invece non sarebbe opportuno cominciare a riflettere sulle richieste, pur rozze e violente, di coloro che dimostrano insofferenza, magari cominciando a dimostrare di comprendere le loro ragioni di fondo e offrendo soluzioni giuridiche che non si limitano solo ad etichettarli come individui barbari e disumani. Sarebbe forse meglio porsi in ascolto di queste persone, assicurandole attraverso l'adozione di misure costruttive per rimuovere le cause di carattere sociale ed economico che scatenano le più bieche reazioni razziste.

Come dimostra la ricerca condotta dalla psicologa sociale Chiara Volpato, alla base di tanta aggressività vi è innanzitutto l'accentuazione delle disuguaglianze tra le fasce sociali e, paradossalmente, i più poveri non si scagliano contro i più ricchi, bensì contro chi sta peggio di loro²⁷. Gli ordinamenti costituzionali del dopoguerra sono nati con la promessa di rimuovere qualunque ostacolo per permettere a tutti di occupare un degno posto nella comunità. Siccome siamo ancora ben lontani dal raggiungimento di questo obiettivo, si è come costretti a fornire una qualche risposta, come appunto punire i discorsi d'odio affinché il diritto possa essere scagionato dall'accusa di essere complice di chi non rispetta il prossimo. Tuttavia, resta forte il timore che questo tipo di soluzione sia insoddisfacente, rappresentando i discorsi d'odio il sintomo della regressione democratica piuttosto che la sua causa.

Permangono ancora troppe perplessità, tanti dubbi. Il volume di Irene Spigno non fa che metterli in evidenza, facendo emergere gli aspetti più critici in tutte le singole parti trattate. Inoltre, ha il pregio di farci conoscere il punto di partenza, avendo documentato nel dettaglio le specifiche soluzioni offerte dagli ordinamenti democratici. Ora sappiamo che l'*hate speech* è pressoché bandito; non ci resta da giuristi che avviare da qui una più profonda riflessione sul ruolo del diritto di fronte ad atteggiamenti inaccettabili sul piano etico. Sarebbe utile per non perdere di vista il compito che gli è proprio, ovvero dare risposte le più oggettive e razionali possibili anche a fenomeni da cui è difficile non farsi coinvolgere emotivamente.

²⁷ C. Volpato, *Le radici psicologiche della disuguaglianza*, Bologna, 2019, spec. pag. 171.